Spettabile Società,

riscontriamo la Vostra cortese comunicazione con la quale ci informate della nuova disciplina in materia di “*Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola*” emanata con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, attuativo della direttiva (UE) 2019/633.

Con riferimento ai termini di pagamento, offriamo alla Vostra attenzione le seguenti precisazioni alla luce delle Vostre richieste.

1. Il d.lgs. 198/2021 in alcun modo impone una revisione delle clausole negoziali relative ai termini di pagamento nel senso di prevedere il versamento del corrispettivo derivante dalla cessione di prodotti deperibili entro 30 giorni e di prodotti non deperibili entro 60 giorni dalle date ivi fissate. In realtà, la novella legislativa, nell’ambito dell’elenco dei comportamenti vietatidi cui all’art. 4 del suddetto Decreto, qualifica come sleale il versamento oltre i termini ivi previsti, con le conseguenze di tipo sanzionatorio di cui all’art. 10, comma 3 dello stesso Decreto: da ciò deriva che i termini ivi previsti rilevano ai soli fini sanzionatori.

Una diversa (ed errata) interpretazione che porti ad una necessitata revisione delle condizioni sui termini di versamento dei corrispettivi verrebbe a configurarsi come una modifica unilaterale da parte dell’acquirente delle condizioni relative ai termini di pagamento, la quale, è qualificata espressamente come pratica sleale vietata dall’art. 4, co. 1, lett. d) del Decreto, oltre a essere la relativa clausola nulla ai sensi dell’art. 1 comma 4 dello stesso Decreto.

1. Fermo restando quanto enunciato al punto 1, si evidenzia che l’intera gamma dei nostri prodotti di salumeria rientra inequivocabilmente nella definizione di “*prodotti agricoli e alimentari deperibili*”, in quanto prodotti che “*potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla [...] trasformazione*” per loro stessa natura, caratteristica e proprietà chimico fisiche. La riconducibilità, invero, dei prodotti di salumeria nella categoria dei *prodotti deperibili o deteriorabili* è elemento consolidato in quanto già espressamente previsto dagli antecedenti normativi del Decreto in questione: nel decreto 13 maggio 2003 del Ministero delle attività produttive, il quale, nella specifica materia dei ritardi di pagamento dei prodotti deteriorabili, indicava i prodotti a base di carne caratterizzati da aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5 quali prodotti deteriorabili (a conferma la circolare 23 giugno 2003, n. 3560/C); nonché nell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), rispetto al quale il Decreto del 2021 si pone quale intervento di razionalizzazione e rafforzamento.

A riprova della descritta intrinseca caratteristica di deperibilità dei prodotti di salumeria (considerate le caratteristiche chimico-fisiche) si evidenzia la circostanza per cui, diversamente dagli altri prodotti considerati deteriorabili, la normativa precedentemente vigente (segnatamente l’articolo 62 del DL 1/2012 ma ancor prima il già citato Decreto MAP del 2003) li ha costantemente annoverati nella categoria in questione indipendentemente dalla durata complessiva del prodotto o dal Tmc.

1. Vale appena ricordare che i riferimenti a TMC e data di scadenza non sembrano essere utili a determinare la deperibilità del prodotto agroalimentare ai sensi del richiamato DLGS 198/2021, come precisato dalla direttiva stessa di cui il DLGS è norma di recepimento a livello nazionale. Ciò sembrerebbe lasciar intendere che ogni scelta per tempi di pagamento dei salumi pari a 60 giorni che venga effettuata sulla base di valutazioni di deperibilità dei prodotti basate su TMC, scadenza o shelf life possano essere non conformi ai principi della direttiva attuata dal DLGS 198/2021.

Ai sensi della richiamata direttiva la deperibilità di un prodotto non deve essere infatti valutata in base a requisiti di carattere igienico sanitario o per la salute umana dettati da altre norme europee, esplicitamente ritenuti avere finalità difformi da quelli della direttiva per il contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare.

In sintesi, appare evidente che una diversa interpretazione volta a ricondurre i prodotti di salumeria nell’ambito dei prodotti non deperibili, oltre contrastarsi con la consolidata interpretazione fornita dal legislatore e la prassi di settore, si porrebbe in contrasto con la realtà caratteristica di questi prodotti che restano dunque prodotti suscettibili di diventare rapidamente inadatti alla vendita, indipendentemente dal fatto che essi siano trattati dopo la vendita conformemente ad altre norme, in particolare quelle in materia di sicurezza alimentare.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, riteniamo corretto proseguire la fatturazione delle nostre forniture secondo i consolidati termini di pagamento di giorni 30. Ogni altro termine di pagamento potrebbe rischiare di esporre il rapporto contrattuale a eventuali indagini o accertamenti per la verifica degli eventuali presupposti di una pratica sleale da parte degli appositi organi di vigilanza e autorità di controllo.

In conclusione, desideriamo altresì precisare che la decorrenza del termine di 30 giorni per effettuare i pagamenti avverrà a far data dalla fine del mese solare solo con riguardo alle consegne pattuite su base periodica nel caso in cui le consegne si concludano dopo la definizione dell'importo da corrispondere. Diversamente, come previsto dalla nuova normativa, i 30 giorni decorreranno alternativamente dalla data di consegna o di definizione dell'importo da corrispondere (a seconda di quale sia la successiva).